

di confronto e di ricerca di soluzioni condivise, per assumere una iniziativa che mette il ministero stesso nella spiacevole situazione — secondo gli interroganti — di apparire protettore degli interessi di qualcuna delle parti in causa, invece che degli interessi generali dei produttori e delle regioni interessate;

se non intenda riaprire un tavolo di trattative fra i soggetti interessati, abbandonando una strada che porterà inevitabilmente a un contenzioso, che produrrà comunque danni alla tutela di un prodotto che storicamente costituisce uno splendido esempio di collaborazione fra produttori di diverse regioni;

quali iniziative intenda assumere per consentire ai produttori del pecorino romano la conservazione e l'incremento delle quote di mercato, anche in presenza di difficoltà derivanti dalla svalutazione del dollaro americano. (5-02092)

\* \* \*

#### SALUTE

*Interrogazione a risposta orale:*

MIGLIORI. — *Al Ministro della salute.*  
— Per sapere — premesso che:

il ministero della salute ha accertato e formalmente riconosciuto che il signor Matteo Brogini ha contratto paralisi irreversibile a carico degli arti inferiori a causa di vaccinazione antipoliomielitica obbligatoria somministratagli nella tenera infanzia;

il ministero della sanità ha erogato all'interessato l'indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992;

l'interessato si è rivolto al tribunale di Firenze per contestare che la legge n. 210 del 1992 faceva decorrere l'indennizzo vitalizio soltanto dalla data della sua entrata in vigore, febbraio 1992, e non invece dalla data di manifestazione del

danno, e chiedeva un risarcimento dei danni pari all'indennizzo mensile intero, oltre interessi e rivalutazione;

il pretore di Firenze chiedeva quindi l'intervento della Corte Costituzionale riconoscendo l'ingiustizia della legge n. 210 del 1992;

la Corte Costituzionale accoglieva il ricorso del signor Matteo Brogini con sentenza n. 118 del 1996 ed il pretore di Firenze, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale, condannava il Ministero della Salute a pagare al ricorrente la somma di lire 591.191.476, con sentenza 1465 del 1996;

il ricorrente pignorava tale somma presso il ministero del tesoro (terzo pignorato) e le somme sono ancora bloccate all'ordine del giudice;

successivamente il ministero della salute promulgava il decreto-legge n. 548 del 1996, convertito dalla legge n. 641 del 1996, con il quale disponeva che tutti coloro che avessero subito danni da vaccinazioni in data anteriore al 1992 avrebbero ottenuto, a domanda, una somma *tantum pari* per ciascun anno al 30 per cento dell'indennizzo annuo attualmente percepito, con esclusione di interessi e rivalutazione;

quindi il ministero della salute riteneva di utilizzare il decreto-legge, non soltanto per disciplinare le future domande amministrative, da quel momento possibili, ma anche, per rettificare il contenuto della sentenza favorevole ottenuta dal signor Brogini al quale furono corrisposti soltanto 60 milioni di vecchie lire, invece dei 590.000.000 stabiliti dalla sentenza;

nello stesso giorno, lo stesso pretore di Firenze, in altra causa patrocinata dagli stessi avvocati della parte e dello Stato, condannava il ministero della salute a pagare la somma di 2.000.000.000 delle vecchie lire a favore di altro cittadino di Firenze danneggiato da vaccinazione obbligatoria (sentenza regolarmente pagata);

il tribunale di Firenze ratificava, ad avviso dell'interrogante, ingiustamente la riduzione unilateralmente disposta dal decreto-legge successivo alla sentenza di primo grado e quindi il signor Brogini ricorreva alla Corte di Cassazione in giudizio ancora pendente per il quale le parti hanno presentato istanza congiunta di rinvio in vista di una possibile transazione;

il Brogini, ottenuto dall'Avvocatura dello Stato di Roma il consenso al rinvio della causa si è rivolto con raccomandata avviso di ricevimento del 20 febbraio 2002 al Ministro della Salute — Gabinetto del Ministro, al Sottosegretario Cursi, al capo dell'ufficio legislativo avvocato Tamiozzo, senza ottenere alcuna risposta in merito all'ingiustizia segnalata;

con decreto-legge n. 89 del 23 aprile 2003 il ministero della salute ha ritenuto di stanziare circa trecento milioni di euro per stipulare transazioni con cittadini che abbiano agito in giudizio per ottenere il risarcimento danni per contagio derivante da emotrasfusioni o somministrazioni di emoderivati, ed ha escluso la possibilità di addivenire a transazioni con chi invece ha agito per ottenere un risarcimento danni da vaccinazione obbligatoria del 1978, come il Signor Brogini —:

se non consideri urgente da parte del Ministro della Salute avvalendosi delle proprie competenze, prestare il proprio consenso alla richiesta di transazione formalmente presentata dal signor Matteo Brogini atteso che la causa in oggetto ha un valore pari a soli 250.000 euro e che in altri casi la transazione ha avuto luogo anche per importi molto superiori;

se non consideri urgente stanziare adeguate risorse per consentire transazioni anche con i cittadini danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che abbiano cause pendenti con il Ministero della Salute per il risarcimento dei danni subiti.  
(3-02374)

### **Apposizione di una firma ad una mozione.**

La mozione Di Virgilio e Antonio Leone n. 1-00222, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 9 giugno 2003, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Santulli.

### **Apposizione di firme a risoluzioni.**

La risoluzione in commissione Lazzari ed altri n. 7-00256, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 28 maggio 2003, deve intendersi sottoscritta anche dai deputati Polledri e Martinelli.

La risoluzione in commissione Santulli n. 7-00257, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 3 giugno 2003, deve intendersi sottoscritta anche dai deputati Garagnani, Palmieri e Orsini.

### **Ritiro di un documento del sindacato ispettivo.**

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interpellanza urgente Antonio Leone n. 2-00788 del 9 giugno 2003.

### **ERRATA CORRIGE**

L'interrogazione a risposta immediata in commissione Ostillio n. 5-02080 pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta n. 321 del 10 giugno 2003. A pagina 9235, seconda colonna, dalla quattordicesima alla quindicesima riga, deve leggersi: « 2003, di parti rilevanti del salario accessorio (indennità per lavorazioni pericolose, » e non: « 2003, di parti rilevanti del salario accessorio (indennità per relazioni pericolose, » come stampato.